

ATTO COSTITUTIVO

1. Oggi, 09.12.04, in Livorno viene costituita l'associazione GULLI Gruppo Utenti Linux di Livorno), secondo le modalità definite nel relativo statuto.

2. I cinque soci fondatori sono:

- Giacomo Bosio, (codice fiscale: [REDACTED])
- Gianluigi Davassi, (codice fiscale: [REDACTED])
- Matteo Demuru, (codice fiscale: [REDACTED])
- Stefano Lenzi, (codice fiscale: [REDACTED])
- Carlo Roatta, (codice fiscale: [REDACTED])

3. I soci fondatori convengono di dare corso alle attività sociali, previste dallo statuto, assumendo tutti il ruolo di consigliere. Come presidente è nominato all'unanimità Carlo Roatta.



Versate *€ 29,14*

Carlo Roatta

28-12-2004

103437 Mca. *3*

IL DIRETTORE

[Signature]

[Circular Stamp: DIREZIONE REGIONALE DEL FISCALIALE - LIVORNO]

STATUTO

dell'Associazione GULLI

Titolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione, Sede e Durata

- I. Con il presente statuto, e con il collegato Atto Costitutivo, risulta costituita l'Associazione di Promozione Sociale GULLI (*Gruppo Utenti Linux di Livorno*), nel seguito denominata per brevità "Associazione".
- II. La sede dell'Associazione e posta a Colognole fraz. di Collesalveti in provincia di Livorno in via della Fociarella, n° 20, con 57010.
- III. L'eventuale variazione della sede sociale potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente statuto.
- IV. La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta secondo le modalità descritte nell'articolo 19.

Art. 2 - Finalità

- I. L'Associazione non ha fine di lucro ed ha lo scopo di diffondere la cultura del software libero, con particolare riferimento all'ambiente Linux. Eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione stessa.
- II. L'Associazione si propone di promuovere e diffondere l'esercizio consapevole della libertà sia riguardo alle scienze informatiche e telematiche, sia all'uso delle relative tecnologie nella società civile, nonché di sostenere le forme di licenza e di distribuzione che consentano l'uso libero della produzione della attività intellettuale

Art. 3 - Attività

- I. Per il conseguimento delle finalità sopra enunciate, l'Associazione si propone di svolgere attività di ricerca, di sviluppo, di formazione, di consulenza e di informazione. Tali attività non sono rivolte ai soci, ma anzi si estendono nel tessuto civile locale, prevedendo collaborazioni anche con Enti pubblici e privati, altre associazioni e singole persone.

Art. 4 - Natura

- I. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, indipendente e non persegue fini di lucro.

Art. 5 - Patrimonio, risorse economiche ed esercizio sociale

- I. Il Patrimonio è costituito da:
 1. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno proprietà dell'Associazione;
 2. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 3. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti preventivi all'Associazione
- II. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 1. Quote associative e contributi degli aderenti;
 2. Contributi di privati, enti, istituzioni e società;
 3. Donazioni e lasciti;
 4. Rimborsi derivanti da convenzioni od attività;
 5. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali
- III. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile dell'anno successivo.

Titolo 2: ORGANIZZAZIONE

Art. 6 - Struttura

- I. Le figure istituzionali dell'Associazione sono:
 1. Il presidente
 2. I consiglieri
 3. Il tesoriere
 4. I soci
 5. I frequentatori

Art. 7 - il Presidente

- I. Il Presidente nominato dai consiglieri tra i Soci dell'Associazione resta in carica a tempo indeterminato
- II. Viene sostituito quando i consiglieri raggiungono il consenso sul nominativo del successore con una maggioranza qualificata dei tre quarti dei Consiglieri in carica (comprendendo quindi nel computo anche i Consiglieri eventualmente non presenti alla votazione).
- III. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni proprie, o per sopravvenuta impossibilità dell'esercizio delle proprie funzioni, la carica passa al consigliere più anziano che lo segue.
- IV. I compiti ordinari del presidente sono:
 1. Convocare le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci
 2. Presiedere le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci fissando l'agenda
 3. Verificare la presenza del numero legale e l'esercizio delle deleghe nelle votazioni
 4. Verificare la correttezza formale del processo di votazione nel Consiglio
 5. Assicurare la compilazione di un verbale per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea dei Soci
 6. Esercitare la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi
 7. Portare ad esecuzione le direttive del Consiglio, verificarne la liceità

- V. Come compito straordinario, e prerogativa del Presidente sciogliere il Consiglio, interrompendo le delibere in corso di attuazione e convocando l'Assemblea dei soci per rinnovarlo. Tale prerogativa non può essere esercitata nei primi 30 giorni di vita di un nuovo Consiglio.
- VI. Nelle votazioni del Consiglio ha diritto di voto solo se e anche Consigliere. Nelle votazioni del Consiglio che si risolvono in parità, con la sua posizione determina quale debba essere l'esito del voto, anche se non vi ha preso personalmente parte.

Art. 8 - il Tesoriere

- I. Nominato dai Consiglieri tra i soci dell'Associazione, resta in carica a tempo indeterminato.
- II. Viene sostituito quando i consiglieri raggiungono il consenso sul nominativo del successore, con una maggioranza qualificata dei tre quarti dei Consiglieri in carica (comprendendo quindi nel computo anche i Consiglieri eventualmente non presenti alla votazione).
- III. In caso di cessazione dell'incarico per dimissioni proprie, o per sopravvenuta impossibilità dell'esercizio delle proprie funzioni, i Consiglieri elettori sono invitati dal Presidente a trovare il consenso sul nominativo del sostituto, entro 30 giorni solari. Qualora tale consenso non venga raggiunto nel tempo previsto, la carica viene assegnata direttamente dal Presidente.
- IV. I compiti del Tesoriere sono:
 - 1. Mantenere aggiornato e corretto il Registro Finanziario dell'Associazione;
 - 2. Custodire la Cassa dell'Associazione, verbalizzandone le variazioni;
 - 3. Mantenere aggiornato e corretto il Registro dei Beni dell'Associazione;
 - 4. Raccogliere le quote associative dei Soci;
 - 5. Mantenere aggiornato l'elenco dei Soci.

Art 9 - I Consiglieri

- I. Eletti dall'Assemblea dei Soci, i Consiglieri rimangono in carica sino all'elezione successiva, che dovrà tenersi entro i 40 mesi dalla precedente.
- II. Il numero dei voti ricevuti determina l'ordine di anzianità di ogni singolo Consigliere; prima i più votati, ed a parità di voti, precede il più anziano di età.
- III. Ogni Consigliere cessa dall'incarico se sostituito a seguito delle elezioni dell'Assemblea dei Soci, se assente dalle riunioni di Consiglio per almeno tre riunioni consecutive, o per dimissioni proprie.
- IV. Nel caso di cessazioni prima del termine del mandato, il Consiglio stabilisce se convocare l'Assemblea dei Soci perché venga condotta un'elezione parziale, al fine di nominare un Consigliere sostitutivo che concluda il mandato.
- V. Tra le prerogative del Consiglio rientra la determinazione dello stato di associazione dei frequentatori; in particolare, può essere decretata la promozione a Socio di un frequentatore, con la conseguente attribuzione del diritto di *diritto di elettorato attivo*, così come la riduzione di un Socio a semplice frequentatore, dietro restituzione della quota associativa dell'anno corrente.

Art. 10 - I Soci

- I. I Soci sono i frequentatori dell'Associazione a cui, dietro propria richiesta, è stato riconosciuto dal Consiglio il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci. A meno che tale riconoscimento non venga esplicitamente ritirato dallo stesso Consiglio, il frequentatore promosso Socio conserva indefinitivamente il proprio stato, fintantoché si mantenga in regola con la corresponsione della quota associativa, o non presenti le proprie dimissioni.
- II. Con l'adesione all'Associazione, il Socio aderisce agli scopi ed alle finalità stabilite dallo Statuto, ed assume come regole sociali quelle definite nello Statuto e nel Regolamento.
- III. Ogni Socio ha diritto di esprimere il proprio voto nel corso dell'Assemblea dei Soci, posto che sia in regola con il pagamento della quota associativa.
- IV. Per l'elezione dei Consiglieri da parte dell'Assemblea dei Soci, i candidati possono essere presentati o dal Consiglio, o da almeno cinque Soci dell'Associazione.
- V. La convocazione dell'Assemblea dei Soci per l'elezione dei Consiglieri e, di norma, indetta dal Presidente. Se almeno il 20% dei Soci elettori lo richiede, la convocazione è però anticipata, purché il Consiglio in carica abbia almeno sei mesi di vita. Se il Consiglio e, invece, ancora nel proprio primo semestre di mandato, la convocazione anticipata delle elezioni di rinnovo può essere ottenuta dai Soci solo se i richiedenti rappresentano almeno la metà dell'elettorato.
- VI. È prevista la figura di "Membro Onorario", che il Consiglio può assegnare a titolo onorifico. Il Membro Onorario non è soggetto al versamento di quote, né dispone di diritto di voto.
- VII. La figura di "Socio Sostenitore" dispone degli stessi diritti di voto del Socio ordinario, a fronte di un contributo maggiorato; spetta al Regolamento definire le modalità di conferimento del titolo.
- VIII. Lo stato di Socio può essere riconosciuto dal Consiglio non solo a persone fisiche, ma anche ad Enti, Istituti o Società che ne facciano richiesta, tramite il proprio responsabile legale; in questo caso, l'esercizio del voto viene esercitato da un rappresentante, nominato dallo stesso responsabile legale.
- IX. Per ricevere e scambiare le comunicazioni nell'ambito dell'Associazione, il Socio è tenuto ad iscriversi alla "Mailing List sociale", che viene da questi implicitamente riconosciuta come mezzo di comunicazione diretta tra Associazione e soci.
- X. Il Socio riconosce che l'indirizzo e-mail, da questi indicato all'atto dell'iscrizione alla Mailing List dell'Associazione, costituisce il proprio domicilio eletto; il Socio accetta inoltre di ricevere ogni comunicazione relativa alle attività dell'Associazione allo stesso indirizzo e-mail e si assume la responsabilità di assicurarne il corretto funzionamento.
- XI. Il Socio riconosce ed accetta che qualsiasi comunicazione relativa alle attività dell'Associazione, trasmessa mediante la "Mailing List Sociale", si considera ricevuta alla data in cui la comunicazione è elaborata dal server della Mailing List dell'Associazione. Il Consiglio stabilisce le procedure e misure di sicurezza idonee a garantire l'identità del mittente e l'integrità del contenuto della comunicazione.
- XII. Il Socio rinuncia espressamente al diritto di contestare la validità di una comunicazione trasmessa mediante la Mailing List dell'Associazione, adducendo come motivo il fatto che essa sia stata inoltrata per via telematica. Il socio si impegna ad inviare, secondo le modalità eventualmente stabilite, la ricevuta di ricezione della comunicazione che gli è stata spedita; si impegna inoltre a modificare tempestivamente i dati del proprio profilo utente quando questi non siano più aggiornati.
- XIII. Ogni socio si impegna a rispettare nell'utilizzo delle mailing list dell'Associazione il codice comportamentale appositamente predisposto nel Regolamento.

Art. 11 - I Frequentatori

- I. I Frequentatori partecipano alla vita dell'Associazione, disponendo delle risorse che vengono loro messe a disposizione. Può essere loro richiesto di iscriversi, fornendo i necessari dati personali, per consentire ai responsabili la corretta gestione dei beni in uso all'Associazione.
- II. I Frequentatori possono richiedere di iscriversi come Soci, per poter acquisire il diritto di voto attivo, la decisione del Consiglio dovrà essere loro comunicata entro i 30 giorni solari dalla presentazione della richiesta.

Titolo 3: REGOLAMENTAZIONE INTERNA

Art 12 - Documenti Principali

- I. I documenti essenziali di cui il consiglio è garante sono:
 1. L'Atto Costitutivo
 2. Lo Statuto
 3. Il Regolamento Interno dell'Associazione
 4. L'Albo dell'associazione

Art 13 - L'Atto Costitutivo

- I. Depositato all'Ufficio del Registro, rappresenta con lo Statuto la formalizzazione della costituzione del GULLI.

Art 14 - Lo Statuto

- I. Il presente documento, che è depositato, assieme all'Atto Costitutivo, presso l'Ufficio del Registro.
- II. Per apportare emendamenti allo Statuto, l'iter di modifica è soggetto ad approvazione a maggioranza qualificata da parte del Consiglio ed a referendum autorizzativo da parte dell'Assemblea dei Soci, come descritto nell'articolo 17 (paragrafi VII e VIII).

Art 15 - Il Regolamento

- I. Il Regolamento Interno dell'Associazione, o più brevemente "Regolamento", è il corpus di normative via via elaborate dal Consiglio nel corso della propria attività organizzativa. Completa ed integra le disposizioni dello Statuto.
- II. Il Regolamento dev'essere pubblico e disponibile per la visione nell'Albo dell'Associazione.
- III. Come fonte normative e subordinato allo Statuto, ovvero quanto riportato nel Regolamento, in caso di contraddizioni con lo Statuto, perde la propria validità.

Art 16 - Albo dell'Associazione

- I. I Soci riconoscono ed accettano quale Albo dell'Associazione il sito Web appositamente designate dal Consiglio nel Regolamento. Tale Albo rappresenta il mezzo con cui l'Associazione rende pubbliche le comunicazioni sociali secondo le indicazioni dello Statuto.

Art 17 - Riunioni del Consiglio

- I. Riunendosi nel Consiglio, i Consiglieri fissano, sull'agenda predisposta dal presidente, le azioni da intraprendere da parte dell'Associazione.
- II. Alle riunioni del Consiglio partecipano i Consiglieri, il Presidente ed il Tesoriere. Le stesse riunioni possono essere aperte al pubblico, od a singoli ospiti, ove nessun Consigliere porga obiezione.
- III. Delle riunioni viene estratto un verbale, a cura del Presidente, per la diffusione tra i Soci.
- IV. Le decretazioni del Consiglio richiedono la presenza del numero legale dei Consiglieri (oltre la metà dei Consiglieri in carica), per poter essere formulate e poste ai voti. Le stesse decretazioni, ove non altrimenti specificato, richiedono per l'approvazione il consenso della maggioranza semplice dei partecipanti al voto.
- V. Nel caso di argomenti di particolare interesse, il Consiglio può decidere di rimandare la decisione all'Assemblea dei Soci, che saranno chiamati a pronunciarsi in merito.
- VI. Spetta al Consiglio definire nel Regolamento le modalità attuative per condurre le assemblee, sia dei Consiglieri che dei Soci, prevedendo sia il regime di delega, che l'uso di strumenti telematici come alternativa alla presenza fisica del votante.
- VII. Per apportare emendamenti allo Statuto dell'Associazione, è richiesto un numero legale che preveda la presenza al voto stesso di almeno tre quarti dei Consiglieri in carica. La maggioranza di voto richiesta è quella dei tre quarti dei Consiglieri partecipanti al voto.
- VIII. Una volta accettata in Consiglio la modifica dello Statuto, entro 30 giorni solari la proposta dev'essere sottoposta all'Assemblea dei Soci per l'approvazione definitiva, tramite referendum autorizzativo. L'esito del referendum sarà vincolante solo se la maggioranza dei Soci iscritti avrà preso parte alla consultazione, le cui urne dovranno essere aperte per almeno due settimane.
- IX. Qualora l'esito del referendum risulti vincolante, perché più della metà dei Soci vi ha preso parte, ma la proposta di modifica dello Statuto risulti bocciata, si configura la sconfessione del Consiglio. Il Presidente sarà allora tenuto a sciogliere il Consiglio, convocando un'Assemblea dei Soci per una nuova elezione, da completarsi entro 30 giorni solari dal termine della raccolta dei voti per il Referendum.

Titolo 4: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art 18 - Transitorio Iniziale

- I. Con la Fondazione dell'Associazione, la procedura di formazione del primo Consiglio viene semplificata, riconoscendo a tutti i Soci fondatori lo stato di Consigliere, L'elenco dei soci fondatori è riportato nell'Atto Costitutivo.
- II. Il primo Consiglio, da considerarsi provvisorio, sarà soggetto a rinnovo, tramite elezione da parte dell'Assemblea dei Soci, entro i 14 mesi dalla data di fondazione dell'Associazione.

Art 19 - Cessazione dell'Associazione

- I. L'Associazione viene sciolta per:
 1. Decisione del Consiglio, con approvazione unanime di tutti i Consiglieri in carica,
 2. Inattività sociale, intesa come mancata pubblicazione di verbali del Consiglio per un periodo ininterrotto superiore ai 12 mesi.
- II. In caso di scioglimento, tutto il patrimonio dell'Associazione dev'essere trasferito ad una simile organizzazione che persegua gli stessi fini sociali. Qualora nello scioglimento non venga esplicitamente stabilito il beneficiario finale, il patrimonio passerà automaticamente alla *Free Software Foundation Europe*.